

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

VULKAN

VULKAN ITALIA SRL

Via dell'Agricoltura 2 | 15067 Novi Ligure | Italia

§1 APPLICAZIONE

Le seguenti condizioni generali di acquisto, nella loro versione più aggiornata, disciplinano gli ordini emessi o i contratti di acquisto stipulati dalla VULKAN ITALIA per tutte le forniture di prodotti o servizi da parte del FORNITORE. Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del FORNITORE diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni di acquisto, sarà valida soltanto previa specifica accettazione scritta da parte della VULKAN ITALIA.

§2 ORDINE ED ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

Il FORNITORE è responsabile della perfetta rispondenza dell'oggetto dell'ordine con quanto descritto negli allegati tecnici, specifiche e disegni. I dettagli degli ordini, i contratti e le richieste di consegna o di acquisto, così come modifiche o aggiunte agli stessi, devono essere formulati per iscritto. Qualsiasi accordo verbale, durante o dopo le trattative, è subordinato ad una conferma scritta dello stesso. I preventivi sono vincolanti e non comportano remunerazione. Il FORNITORE dovrà restituire alla VULKAN ITALIA, non oltre cinque giorni dalla data dell'ordine, la propria dichiarazione di accettazione dell'ordine (conferma d'ordine). Se il FORNITORE non conferma l'ordine per iscritto, la VULKAN ITALIA avrà il diritto di annullarlo.

§3 PREZZI

I prezzi, concordati tra le parti, sono fissi ed invariabili e si intendono comprensivi anche di tutte le attività che fossero necessarie per espletare l'ordine, quali costi di studio, cicli di lavoro, costruzioni, prove non distruttive e collaudi funzionali, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso. Costi supplementari saranno riconosciuti da VULKAN ITALIA solo se siano stati preventivamente dalla stessa approvati in modo espresso.

§4 TERMINI DI PAGAMENTO

Il termini di pagamento sono quelli indicati nell'ordine di acquisto o contratto di acquisto. Il rispetto dei termini di pagamento suddetti da parte della VULKAN ITALIA è subordinato all'ottemperanza da parte del FORNITORE di quanto stabilito nell'art. "Ordine ed accettazione dell'ordine".

§5 CESSIONE DEL CREDITO

Il credito del FORNITORE, derivante dall'ordine, non potrà essere oggetto di cessione parziale o totale a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma. La VULKAN ITALIA si riserva di chiedere al FORNITORE i danni subiti per il mancato rispetto del presente articolo.

§6 MODIFICHE ALL'ORDINE

Durante l'esecuzione di quanto forma oggetto dell'ordine, la VULKAN ITALIA potrà chiedere per iscritto al FORNITORE di apportare modifiche a quanto previsto nell'ordine. Se il FORNITORE riterrà che tali modifiche possano pregiudicare l'adempimento dei propri obblighi contrattuali o che possano determinare variazioni del prezzo totale dell'ordine, dovrà inviare comunicazione scritta alla VULKAN ITALIA, in modo che le parti possano raggiungere un accordo prima che il FORNITORE proceda all'esecuzione delle modifiche richieste. In ogni caso, non dovrà essere ritardata o sospesa l'esecuzione delle parti non oggetto della richiesta di modifica. Qualsiasi modifica che il FORNITORE intende apportare all'oggetto dell'ordine, dovrà essere preventivamente approvata per iscritto dalla VULKAN ITALIA e non potrà essere eseguita prima che il FORNITORE abbia ricevuto tale autorizzazione.

§7 AVANZAMENTO LAVORI

Il Fornitore ha l'obbligo di inviare alla VULKAN ITALIA, per ogni voce contenuta nell'ordine un rapporto sullo stato di avanzamento lavoro ogni tre settimane senza esplicito invito da parte della VULKAN ITALIA. Dal suddetto rapporto dovrà essere rilevabile in percentuale lo stato di avanzamento lavoro dell'oggetto dell'ordine come da suddivisione richiamata nell'ordine. VULKAN ITALIA riceverà il primo rapporto dal FORNITORE una settimana dopo l'emissione dell'ordine. Eventuali spostamenti dei termini per qualsiasi ragione dovranno essere comunicati dal FORNITORE alla VULKAN ITALIA tempestivamente.

§8 ESECUZIONE LAVORI

Il FORNITORE dovrà garantire che i materiali, utilizzati secondo le informazioni contenute nelle liste materiali e nei disegni, saranno esenti da difetti e saranno realizzati a misura, ove applicabile. Il Fornitore assicurerà che la produzione e/o lavorazione dei singoli pezzi avverrà in maniera assolutamente corretta ed accurata, secondo le regole attuali ed in conformità alle norme vigenti.

§9 SUBAPPALTO

Ogni forma di Subappalto ad opera del FORNITORE è vietata salvo consenso scritto della VULKAN ITALIA.

§10 TERMINI DI CONSEGNA E SUA GARANZIA

Il FORNITORE effettuerà la consegna di quanto oggetto dell'ordine, secondo le modalità previste nell'art. "Resa", entro le date concordate. Il FORNITORE dovrà adottare adeguate misure, sia dal punto di vista del personale autorizzato che organizzativo, per creare le premesse per il mantenimento del termine di consegna concordato. Qualora dovessero verificarsi degli imprevisti aventi l'effetto di ritardare lo svolgimento dell'approntamento e del montaggio, il FORNITORE dovrà ricorrere a tutte le possibilità di risorse umane e tecniche per evitare una consegna ritardata. Il FORNITORE dovrà concedere sia alla VULKAN ITALIA sia all'eventuale collaudatore/ispettore del CLIENTE FINALE della VULKAN ITALIA, la facoltà di effettuare in ogni momento controlli dell'approntamento e della scadenza da parte di personale specializzato adeguato. Lo stesso vale per i controlli presso i sub fornitori del FORNITORE. In caso di ritardo e di modifica del termine di consegna, la VULKAN ITALIA si riserva l'adeguamento delle disposizioni di spedizione alla situazione in atto. Eventuali maggiori costi, incluse visite ispettive di personale della VULKAN ITALIA scaturiti a causa del FORNITORE, andranno a carico di questo ultimo. Nel caso in cui il termine di consegna concordato per il presente ordine dovesse essere soggetto a modifica, il FORNITORE si dichiarerà pronto a provvedere l'immagazzinamento gratuito della merce per conto della VULKAN ITALIA, fino ad un massimo di sei mesi. Per un eventuale ulteriore periodo di immagazzinamento transitorio verrà stipulato un accordo separato tra le parti.

§11 TRASPORTO E RESA

Salvo diverso accordo, la merce si deve intendere resa franco nostro stabilimento e sotto la completa responsabilità del Fornitore. Il costo relativo all'imballo si intende compreso nel prezzo totale dell'ordine.

§12 CONSEGNA ED ACCETTAZIONE

Il luogo di consegna è il luogo nel quale i beni, o i servizi, devono essere forniti in conformità a quanto disposto nell'ordine o nel contratto. Consegne differenti dalle specifiche indicate nel contratto, o degli ordini, richiedono il preventivo accordo scritto della VULKAN ITALIA. Le date ed i termini convenuti sono vincolanti. Il ricevimento dei beni, o servizi, è per la VULKAN ITALIA il fattore decisivo per il riscontro del rispetto del termine o della data di consegna. Il FORNITORE dovrà tempestivamente informare la VULKAN ITALIA nel caso in cui si prevedano difficoltà nel consegnare gli ordini, e nella loro qualità, richiesta secondo i termini del contratto / ordine. L'accettazione incondizionata di una consegna di beni o forniture di servizi tardive non comporta rinuncia alla richiesta di risarcimento dei danni. Consegne o forniture parziali sono di solito escluse, salvo previo consenso scritto da parte della VULKAN ITALIA. La VULKAN ITALIA si riserva il diritto di eseguire con proprio personale un controllo alla fonte dell'acquisto in oggetto. L'accettazione preliminare è la firma del documento di consegna avvenuta. L'accettazione definitiva è intesa secondo quanto è previsto nelle specifiche tecniche richiamate nell'ordine e relative condizioni generali di acquisto di seguito definite, nonché requisiti di qualità e rispondenza alle prove in essi previste. L'accettazione finale dei materiali oggetto del presente ordine verrà effettuato presso il nostro stabilimento, per verificare che non siano stati danneggiati o manomessi durante il trasporto. Il fornitore si impegna, a proprie spese, ad effettuare gli interventi correttivi che si rendessero necessari per eliminare inconvenienti riscontrati durante l'accettazione finale. L'accettazione finale del materiale avverrà entro dieci giorni lavorativi dalla data di avvenuta consegna del materiale stesso sempre che sia stata già accertata la completezza della documentazione relativa a lavorazione, collaudi, prove o quanto altro richiesto in ordine o negli allegati tecnici. Si presume che tutto ciò che il FORNITORE fornisce sia conforme ai requisiti specificati nell'ordine.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

VULKAN

VULKAN ITALIA SRL

Via dell'Agricoltura 2 | 15067 Novi Ligure | Italia

§13 PENALE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA

Qualora si verificassero ritardi di consegna, la VULKAN ITALIA è autorizzata a chiedere al FORNITORE un risarcimento per il danno subito. Questo risarcimento sarà pari a un punto percentuale sull'importo totale dell'ordine per ogni settimana di ritardo, fino a un massimo di dieci punti percentuale. Oltre questo termine la VULKAN ITALIA è libera di recedere dal contratto e di richiedere un risarcimento maggiore, purché sempre correlato all'effettivo danno subito. L'inadempimento comprende ogni aspetto dell'ordine compresa la mancata, o l'erronea, presenza della documentazione del prodotto oggetto dell'ordine. Il FORNITORE dovrà notificare alla VULKAN ITALIA qualsiasi ritardo da lui conosciuto riguardante la commessa in oggetto, indicando il periodo previsto del ritardo, le sue motivazioni e le azioni correttive. Queste penali sono applicabili anche a quei prodotti, o relativa documentazione che, sebbene consegnati in accordo con la data contrattuale, la VULKAN ITALIA ritegasse in quanto non conformi per difetti ascrivibili al FORNITORE.

§14 FORZA MAGGIORE

In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di VULKAN ITALIA, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, pregiudicato ogni altro di diritto della VULKAN ITALIA, VULKAN ITALIA avrà la facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto di acquisto qualora tali eventi rendano l'esecuzione della prestazione da parte del FORNITORE non accettabile per la VULKAN ITALIA.

§15 DOCUMENTAZIONE

Il FORNITORE dovrà consegnare alla VULKAN ITALIA tutta la documentazione nelle copie e nella forma richiesta dalla VULKAN ITALIA come da ordine. In assenza di specifica tecnica d'acquisto, il FORNITORE dovrà consegnare la documentazione, nella forma e nelle copie richieste dalla VULKAN ITALIA che a titolo riepilogativo, ma non esaustivo, può riassumersi in:

- Certificati di controllo/test/collaudi
- Eventuali disegni d'officina
- Verbali di esercizio e di prova
- Istruzioni per l'esercizio e la manutenzione
- Istruzioni per il montaggio/cataloghi/documentazione

Eventuali disegni per approvazione della VULKAN ITALIA ed i disegni finali dovranno essere consegnati dal FORNITORE nei formati richiesti. Il prezzo complessivo della documentazione sopra citata è incluso nel prezzo totale dell'ordine. I materiali forniti dovranno sempre essere accompagnati da Documenti di Trasporto redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e valide a fini fiscali. La VULKAN ITALIA si riserva il diritto di respingere la merce a spese del FORNITORE qualora i documenti non contengano tutti i dati di cui sopra o li contengano in modo errato. I FORNITORI di materie prime dovranno consegnare il certificato di Conformità dei materiali. I FORNITORI che eseguono trattamenti dovranno fornire un certificato di trattamento dei particolari. I FORNITORI che eseguono lavorazioni a disegno dovranno consegnare un rapporto tecnico indicante per ciascuna grandezza soggetta a tolleranza il valore minimo e il valore massimo effettivamente realizzati e l'evidenza dei controlli dimensionali (protocollo di qualità).

§16 COLLAUDI

Eventuali collaudi, che fossero parte integrante dell'oggetto dell'ordine, dovranno essere eseguiti dal FORNITORE a proprio carico ed osservando lo stato generale dell'arte e della scienza, la normativa regolarmente applicabile, le prassi di sicurezza e le norme vigenti. L'esecuzione dei collaudi finali, o intermedi, dovrà essere comunicato dal FORNITORE con congruo anticipo e per iscritto. Il collaudo non solleva il FORNITORE dai propri obblighi contrattuali o legali.

§17 CONTROLLO ED ISPEZIONI

I controlli sui lavori di quanto ordinato saranno effettuati al fine di assicurare il rispetto dei tempi e garantire il regolare svolgimento delle prestazioni richieste. Nel corso dei lavori, previo accordo tra le parti, con un preavviso al FORNITORE di almeno tre giorni lavorativi, potranno essere effettuati da parte della VULKAN ITALIA e, se richiesto dal suo CLIENTE, controlli, verifiche ed ispezioni per fare il punto della situazione dei lavori e per verificare le modalità con cui le attività, oggetto del presente ordine, vengono sviluppate dal FORNITORE e dai suoi eventuali SUBFORNITORI. Nell'esercizio delle suddette facoltà la VULKAN ITALIA e il CLIENTE potranno avvalersi di propri consulenti appartenenti ad enti terzi, secondo modalità di volta in volta preventivamente concordate.

§18 GARANZIA E RECLAMI

Il FORNITORE garantisce che la fornitura sarà conforme a quanto stabilito nelle definizioni tecniche di specifiche e disegni. Garantisce inoltre l'assoluta esenzione di difetti, anche latenti, sia per i materiali impiegati sia per la costruzione. Il periodo di garanzia dei materiali oggetto dell'ordine è pari a 18 mesi dalla messa in servizio presso il cliente finale, comunque non oltre 24 mesi dalla data di consegna a saldo dell'oggetto dell'ordine. VULKAN ITALIA darà comunicazione di qualsiasi vizio entro 8 giorni dalla sua scoperta. Eventuali mancanze o vizi contestati da VULKAN ITALIA al FORNITORE durante il periodo di garanzia dell'oggetto dell'ordine, dovranno essere eliminate dal FORNITORE immediatamente e gratuitamente dopo richiesta della VULKAN ITALIA (incluse le spese ausiliarie, per esempio nolo, trasporti in sito, assicurazioni, smontaggio e montaggio). La VULKAN ITALIA richiede una prima presa di posizione da parte del FORNITORE entro 24 ore dalla richiesta. Ove il FORNITORE non si applichi tempestivamente per riparare ad una causa di non conformità rilevata dalla VULKAN ITALIA, in caso di urgenza, VULKAN ITALIA è autorizzata ad effettuare direttamente o tramite terzi ogni opportuna correzione della non conformità a spese del FORNITORE senza che con ciò venga intaccato l'obbligo di garanzia del FORNITORE. Per tutte le parti riparate o sostituite decorrerà, subito dopo il collaudo definitivo di queste parti, una nuova garanzia di durata uguale a quella del presente articolo. Se un danno è stato causato da un vizio del bene o servizio fornito dal FORNITORE, questi terrà indenne VULKAN ITALIA da ogni pretesa formulata contro di essa da un cliente finale o da terzi per responsabilità di prodotto.

§19 ANNULLAMENTO / SOSPENSIONE

Nel caso in cui la VULKAN ITALIA decida di annullare o sospendere un ordine, al FORNITORE verrà corrisposta quella parte del prezzo corrispondente ai costi comprovati che il FORNITORE avesse sostenuto. Ulteriori rivendicazioni verranno scartate. La VULKAN ITALIA si riserva il diritto di annullare o sospendere una parte dell'ordine, nel caso si scelga una sospensione si avrà un prolungamento dei termini di consegna concordati in proporzione al ritardo riconducibile alla sospensione.

§20 RISERVATEZZA

Il FORNITORE si impegna a non comunicare a Terzi, salvo quanto espressamente previsto e accordato con il FORNITORE, i disegni, le specifiche ed in genere le informazioni trasmesse dalla VULKAN ITALIA al FORNITORE per l'esecuzione della fornitura oggetto dell'ordine. Il FORNITORE si impegna ad utilizzare la documentazione tecnica solo ed esclusivamente per l'esecuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono l'oggetto del presente ordine. Il FORNITORE si impegna a restituire alla VULKAN ITALIA la documentazione tecnica ricevuta dalla VULKAN ITALIA a semplice richiesta di quest'ultima. Il FORNITORE deve, altresì, operare affinché nessuna indicazione attua ad identificarlo appaia sul prodotto oggetto dell'ordine.

§21 LIMITI ALLA CONCORRENZA

Il FORNITORE si impegna a non produrre né offrire in vendita in concorrenza con la VULKAN ITALIA prodotti, o loro parti, costruiti o assemblati in conformità a specifiche tecniche, disegni ed in generale informazioni trasmesse dalla VULKAN ITALIA al FORNITORE.

§22 LEGGE VALIDA E FORO DI COMPETENZA

Gli acquisti sottoposti alle presenti condizioni sono regolate dal Diritto italiano. Il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali è la sede della VULKAN ITALIA. Il foro competente per tutte le controversie è quello di Alessandria. Il CLIENTE non può trasferire a terzi i suoi diritti contrattuali senza il consenso scritto della VULKAN ITALIA. L'eventuale nullità di alcune clausole del contratto non inficerà il contratto stesso.

§23 CLAUSOLE SALVAGUARDANTI

Nel caso in questo documento vi siano punti non validi od omessi, ciò non inficerà le altre parti di questo documento o esso in generale. Nel caso si riscontrasse questa problematica si provvederà a trovare delle soluzioni valide. Lo stesso si applica nell'eventualità di errori od omissioni presenti nel contratto.